



**FORNITURA E POSA IN OPERA  
DELL'ARREDAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE "VILLA RIETTI ROTA" IN COMUNE DI  
MOTTA DI LIVENZA (TV)**

**CAPITOLATO D'ONERI**

## **Art. 1 - Oggetto e importo dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tutti gli arredi del centro di formazione "Villa Rietti Rota", meglio specificati nelle allegate "Relazioni Descrittive. Arredi" (aree comuni, camere, cucina) ...al presente Capitolato d'Oneri.

L'importo a base d'appalto, non vincolante per l'Amministrazione, ammonta ad €242.722,00 (Euro duecentoquarantaduemilasettecentoventidue/00) oltre IVA di legge.

La fornitura e posa di tutti gli arredi dovrà essere eseguita presso la Villa Rietti Rota di Motta di Livenza (TV), località Villanova.

## **Art. 2- Modalità di appalto**

I lavori di cui al presente Capitolato vengono appaltati mediante asta a procedura aperta.

Per la redazione dell'offerta economica il concorrente ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente il **"Modulo Offerta"** predisposto.

La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a mesi 12 (*dodici*) dalla data di stipula del contratto, in tale periodo i prezzi saranno fissi ed invariabili.

I quantitativi di materiale da fornire indicati nel documento "Relazione Descrittiva Arredi" allegato al presente Capitolato d'Oneri sono indicativi ed in sede di fornitura potranno differire nei limiti di legge sia in aumento sia in diminuzione. Pertanto le suddette quantità hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e sono inclusivi di tutti i costi necessari per la consegna ed il montaggio, imballaggio, trasporto, facchinaggio, trasporto al piano, eliminazione dei materiali di risulta e degli imballaggi ed ogni altro onere, nessuno escluso, per dare il lavoro finito a regola d'arte.

## **Art. 3 - Modalità di esecuzione della fornitura**

Le forniture da eseguirsi, devono essere consegnate e messe in esercizio sulla base delle condizioni del presente Capitolato d'Oneri.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine l'aggiudicatario, dopo aver proceduto al sopralluogo della sede interessata e dei locali nei quali dovrà essere eseguita la fornitura, effettuerà i necessari rilievi nonché l'eventuale aggiornamento, ove necessario, del lay-out, fornito dal Committente in versione informatica e richiederà il benestare del Committente stesso ad eventuali variazioni.

Poiché una parte degli ambienti di destinazione è localizzata a piani diversi dal piano terra, qualora nell'edificio non siano disponibili montacarichi o scale di dimensioni adeguate al trasporto manuale di colli ingombranti, ciascun partecipante dovrà constatare la concreta possibilità di impiego di eventuali piattaforme mobili di sollevamento, per il trasporto ai piani delle merci.

Ogni onere relativo all'uso di tali mezzi di sollevamento sarà a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà munirsi, a sua cura e spese, di tutte le eventuali autorizzazioni e/o permessi necessari alla corretta esecuzione del trasporto, consegna al piano e montaggio degli arredi. La consegna degli arredi dovrà essere effettuata, a cura e spese della ditta aggiudicataria, direttamente alla sede di Motta di Livenza indicata all'art. 1.

La consegna dovrà essere effettuata nei locali di effettivo utilizzo del materiale fornito, indipendentemente dal piano in cui essi si trovino.

E' a carico della ditta aggiudicataria, inoltre, l'installazione degli arredi, intesa come la loro collocazione a destino pronti per l'uso, che, quindi, deve comprendere tutte le operazioni necessarie a tal fine. Il montaggio dell'arredo dovrà essere coordinato con l'impresa esecutrice dell'impiantistica, il cui nominativo sarà comunicato all'aggiudicatario prima dell'ordine e della

relativa fornitura.

#### **Art. 4 - Disciplina del rapporto contrattuale**

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal bando di gara, dal presente Capitolato d'Oneri e dall'allegato "Relazione Descrittiva Arredi", dal successivo contratto stipulato con l'aggiudicatario ed in subordine dal Capitolato d'Oneri Generale per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 28.10.1985 e successive modifiche e integrazioni.

La partecipazione all'appalto de quo, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui al presente capitolato.

Fanno parte integrante dei documenti contrattuali il presente capitolato, la relazione descrittiva degli arredi, gli elaborati grafici, il contratto e le relative condizioni contrattuali. Al momento della firma del contratto la Ditta assegnataria dovrà firmare ogni pagina dei documenti sopracitati.

Le opere che formano l'oggetto del contratto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: fornitura e posa in opera di arredi su misura.

Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente l'Impresa concorrente, mentre l'Amministrazione non si intende impegnata finché non sia intervenuta l'approvazione dell'aggiudicazione da parte degli Organi competenti.

Sono escluse dal prezzo contrattuale le seguenti voci:

-fornitura di energia elettrica ed acqua ad uso cantiere

-I.V.A.

Niente altro si intende escluso.

#### **Art. 5 Tempo utile della fornitura - penale per ritardi -collaudo**

La fornitura degli arredi avverrà in un'unica soluzione.

Il termine utile per ultimare la fornitura da parte dell'aggiudicatario è di **110 (centodieci)** giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine.

Il Fornitore sarà impegnato al rispetto delle seguenti scadenze massime (che si intendono ciascuna a far data dal relativo ordine):

- entro 10 giorni (data ordine): esecuzione di rilievi, rielaborazione lay-out e distinta quantità (da sottoporre per approvazione al Committente);
- entro 85 giorni (data ordine): approntamento e consegna dei prodotti finiti;
- entro 110 giorni (data ordine): ultimazione montaggio in loco;
- entro 150 giorni (data ordine): collaudo.

Eventuali deroghe alla data di consegna, saranno accettate solamente se concesse in forma scritta dalla Committente e dalla D.L.

Si precisa che i giorni si intendono naturali consecutivi e che i predetti termini sono considerati essenziali.

Salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, per il semplice ritardo rispetto ai termini di cui sopra, sono stabilite le seguenti penali pecuniarie:

- € **400,00** = (quattrocento) al giorno, per i primi cinque giorni di ritardo.
- € **1.000,00** = (euro mille) al giorno per ogni ulteriore giorno di ritardo oltre ai primi cinque.

In caso di reiterati ritardi, Veneto Agricoltura si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempimento ed incamerare la cauzione definitiva.

L'importo relativo alle eventuali penalità sarà trattenuto sulle competenze spettanti al fornitore o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

Il **collaudo degli arredi** sarà effettuato in contraddittorio con un rappresentante della ditta aggiudicataria.

L'esito di tale collaudo dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Qualora gli arredi non risultassero conformi all'offerta e alle specifiche tecniche della relazione

descrittiva arredi o alla campionatura non saranno accettati. In tal caso l'Azienda chiederà la sostituzione entro 10 giorni dal verbale di collaudo negativo, a spese e cura del fornitore, con l'applicazione della penale di cui al presente articolo fino alla data del nuovo collaudo positivo.

Nel caso in cui la Ditta non si uniformi a tale obbligo o nel caso di un ulteriore collaudo negativo, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto di cui al successivo art. 20 del presente capitolato ai sensi dell'art. 1456 c. c. La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa a sue spese.

Ogni onere e spese di collaudo sono esclusivamente a carico del fornitore. Il regolare collaudo non esonera comunque l'Impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità che venissero in seguito accertate.

### **Art. 6 – Caratteristiche degli arredi**

La fornitura dovrà essere eseguita secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri nonché secondo le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica desunte dall'allegato "Relazioni Descrittive. Arredi".

Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate per iscritto dalla D.L. e dall'Amministrazione .

Durante la fornitura degli arredi l'Amministrazione potrà fare eseguire verifiche e prove preliminari sugli stessi arredi e le loro parti.

Nell'eventualità che quanto fornito non corrispondesse alle caratteristiche definite in sede di aggiudicazione, sia relativamente alla costruzione che alla qualità dei materiali impiegati, sarà stabilita a carico del fornitore una penale pecuniaria corrispondente alle deficienze riscontrate, fatta salva la possibilità di richiedere la sostituzione totale o parziale delle parti contestate.

Qualora però le mancanze fossero comunque ritenute tali da ridurre notevolmente l'idoneità degli arredi forniti all'uso a cui sono destinati, l'Amministrazione stessa potrà rifiutare la fornitura contestata e rescindere il contratto, rivalersi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettante all'Amministrazione appaltante, compreso il risarcimento dei danni subiti.

L'offerente, inoltre si assume la piena ed incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione, e del perfetto funzionamento di tutti gli arredi e le attrezzature, nonché dell'utilizzo di materiali, dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengono la privativa, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante dell'arredo proposto non esonererà in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi nella fornitura.

L'impresa aggiudicataria si assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore e di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

L'appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

### **Art. 7 - Corrispettivo**

I corrispettivi dovuti all'impresa aggiudicataria per le forniture eseguite, dedotto l'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente maturati, saranno pagati, a mezzo bonifico bancario, al completamento del collaudo delle forniture, a seguito della presentazione di regolari fatture. L'Azienda procederà al pagamento delle forniture senza spese, entro 90 giorni dal collaudo con esito positivo delle stesse, presso lo sportello della Banca cassiere di Veneto Agricoltura, o, a richiesta e con oneri a carico del Fornitore, a mezzo di accredito sul conto corrente dallo stesso indicato.

Tutte le fatture saranno intestate a: Veneto Agricoltura, Viale dell'Università,14 – 35020 Legnaro (PD).

### **Art. 8 - Verifica dell'offerta tramite campionatura**

L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere a sua cura e spese all'allestimento, in un locale che disti non più di 100 km dall'attuale sede centrale, entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla aggiudicazione, della campionatura degli arredi la cui fornitura è prevista nel presente Capitolato d'Oneri. Ciò al fine di permettere a Veneto Agricoltura di riscontrare l'esatta rispondenza degli arredi offerti sia a quanto richiesto dal presente Capitolato sia a quanto indicato nell'offerta.

Nel caso in cui anche un solo arredo non corrisponda a quanto offerto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e contestualmente alla nuova aggiudicazione nei confronti del secondo miglior offerente, il quale sarà soggetto a sua volta agli obblighi e verifiche di cui al presente articolo.

In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, si procederà all'aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del contratto d'appalto.

### **Art. 9 – Stoccaggio dei materiali**

La ditta esecutrice i lavori dovrà provvedere a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al trasporto e allo stoccaggio di tutti i materiali necessari alla fornitura contrattuale. Tale stoccaggio dovrà avvenire in locali esterni al Centro di formazione, reperiti direttamente dalla ditta esecutrice che ne sosterrà totalmente i costi e le responsabilità.

L'eventuale uso di locali del Centro dovrà essere preventivamente concordato con la direzione del Centro, in ogni caso la responsabilità della custodia dei materiali e delle attrezzature resterà a carico della Ditta esecutrice.

L'eventuale utilizzo ad uso deposito dei locali adibiti a parcheggio esterno dovrà essere concordato con la direzione del Centro.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto con ordine e posizionato in appositi contenitori predisposti a cura e spese della Ditta esecutrice i lavori. Tali contenitori dovranno essere collocati in spazi concordati con la Direzione Lavori e con la Direzione del Centro. A fine lavori la Ditta esecutrice provvederà a proprie spese allo smaltimento dei contenitori.

### **Art. 10 – Accesso ai luoghi di lavoro**

L'accesso ai luoghi di lavoro, incluso lo scarico e carico dei materiali potrà avvenire esclusivamente attraverso percorsi prestabiliti con la Direzione di Cantiere.

Non è consentito lo stoccaggio di materiali e l'esecuzione di lavorazioni sui pianerottoli delle scale, sulle scale stesse, sulle rampe, ed in prossimità delle vie di fuga e delle uscite d'emergenza. Tali ambiti dovranno rimanere perfettamente liberi ed usufruibili in ogni momento. La Ditta aggiudicataria dovrà prendere visione del cantiere prima di dare inizio alle proprie attività e fornire ai propri addetti tutti quegli elementi e dispositivi atti a prevenire gli infortuni.

### **Art. 11 - Garanzie sulle forniture**

Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi e degli accessori oggetto della fornitura e fornire conseguentemente il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dalla data di avvenuto collaudo positivo.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera e tutte le attività necessarie a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio.

Gli interventi in garanzia necessari a garantire la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro tre giorni lavorativi successivi alla data di segnalazione del difetto e di richiesta di intervento. Gli interventi in garanzia relativi a difetti che non pregiudicano la funzionalità del bene, dovranno

essere effettuati entro 14 giorni lavorativi successivi alla data di segnalazione del difetto e di richiesta di intervento.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere in produzione, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla data di aggiudicazione della fornitura, tutte le tipologie dei prodotti offerti più caratterizzanti (A: Mobili B: Sedute) e i relativi componenti, per poter consentire al Committente eventuali integrazioni nel tempo, o la sostituzione di parti o componenti usurati.

### **Art. 12 - Certificazioni**

Al termine dei lavori la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare copia del certificato di reazione al fuoco relativamente ai vari materiali impiegati.

Dovrà inoltre predisporre ogni altra documentazione richiesta dalla legislazione attualmente vigente in Italia in tema di strutture alberghiere.

### **Art. 13 - Obblighi ed oneri generali a carico della ditta assuntrice**

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e quindi compresi nei prezzi dell'offerta, gli oneri e obblighi seguenti:

- 1 i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato, necessario per lo scarico dei materiali e per l'esecuzione della posa in opera di quegli arredi che necessitano tale incombenza;
- 2 l'allontanamento ed il trasporto alla pubbliche discariche degli imballaggi;
- 3 le prove per l'accertamento della qualità e per la verifica di conformità delle norme, che l'Amministrazione appaltante ordini presso laboratori di istituti specializzati;
- 4 l'osservanza delle norme vigenti in materia di personale dipendente di cui al succ. art. 14;
- 5 il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura, inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- 6 il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in loco degli arredi, allo scarico ed al trasporto ed installazione nei luoghi di effettivo uso, indipendentemente dal piano in cui essi si trovino;
- 7 l'adozione, nell'esecuzione della posa in opera e del montaggio dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme vigenti (DPR 07.01.56 n. 164 e D. Lgs. 694/94), nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata, l'Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome, alla direzione e alla sorveglianza.

### **Art. 14 - Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro**

L'impresa appaltatrice, nel corso dell'esecuzione della fornitura in opera che forma l'oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per la categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se, non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopracitati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà alla ditta e, se del caso

all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se la fornitura è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del saldo se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato alla ditta sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi nel pagamento la ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni o a interessi.

L'Impresa appaltatrice assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che in conseguenza della esecuzione della fornitura dovesse occorrere a cose o persone, siano esse operai e persone estranee alla fornitura medesima, liberando sin d'ora l'Amministrazione appaltante ed il personale addetto al controllo da ogni responsabilità o conseguenza civile o economica.

### **Art. 15 – Validità dei prezzi**

I prezzi unitari esposti nell'offerta saranno considerati fissi ed invariabili per 12 (dodici) mesi dalla data delle stipula del contratto.

### **Art. 16 – Cauzioni**

L'impresa concorrente deve accompagnare la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio di € 4.854,44 (Euro quattromilaottocentocinquantaquattro/44), pari al 2% importo a base d'appalto.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivati da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime nonché dell'applicazione delle penali, l'Appaltatore deve prestare, nei modi stabiliti dal disciplinare di gara, una garanzia fidejussoria per il 10% dell'importo del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare, entro 15 giorni, la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà produrre, apposita polizza con un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00= ed una validità non inferiore alla durata della fornitura stessa, a copertura di ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone od a cose in dipendenza dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente capitolato.

### **Art. 17 - Stipula del contratto**

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto nella forma prescelta dall'Amministrazione e per il prezzo di aggiudicazione. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento dei conseguenti danni subiti dall'Amministrazione.

### **Art. 18 - Spese di contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto comprese quelle di registro, copie di scritture, bolli, etc.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi dell'Appalto.

Sono a carico dell'Amministrazione il corrispettivo d'appalto e la relativa Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

### **Art. 19 - Divieto di cessione di contratto e sub-appalto e cottimo**

E' vietato cedere anche parzialmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento delle spese causate

all'Ente, salvo i maggiori danni accertati.

Il **subappalto** è disciplinato dall' art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., pertanto:

- 1 la ditta concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende *eventualmente* subappaltare a terzi;
- 2 l'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicatario.

### **Art. 20 - Risoluzione del contratto**

Il contratto sarà risolto nei casi previsti dalla normativa vigente, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

In particolare Veneto Agricoltura si riserva di risolvere il contratto per:

- a) fornitura di beni non rispondenti ai requisiti;
- b) recidiva nei ritardi della consegna e mancato rispetto dei termini essenziali;
- c) recidiva per mancata sostituzione;
- d) per motivi di pubblico interesse;
- e) affidamento in subappalto non autorizzato;

e negli altri casi previsti dalla legge, dal presente capitolato e suoi allegati nonché dal disciplinare di gara.

L'aggiudicatario oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Amministrazione deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra Ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dà comunicazione scritta all'aggiudicatario.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa che segue nella graduatoria definitiva.

I rimborsi per i danni provocati e le penali applicate, saranno trattenuti sulle Fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

### **Art. 21 - Effetti della risoluzione**

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente, secondo le prescrizioni previste dall'art. 39 del D.M. Tesoro 28.10.1985 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 22 - Controversie - Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Padova.

### **Art. 23 - Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a norma dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dell'offerta riportante il prezzo più basso.

### **Art. 24 - Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con la gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Veneto Agricoltura. Le ditte interessate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.



### **Art. 25 - Rinvio alle leggi vigenti**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme di cui al D.lvo. 163/06, R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, contenenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 26 – Oneri per la sicurezza**

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art.7, comma 3-ter, del D.Lgs. 626/1994, ammontano ad € 2.500,00=.

- o - o - o - 0 - o - o - o -